

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI CIMITERIALI

EMENDATO

TITOLO I[^] DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è redatto in conformità al T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss. mm. ii. , al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, alle Circolari esplicative del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10, dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dal D.lgs 152/2006 e Circolare n. 1887/2009 e regolamenta i servizi cimiteriali del Cimitero del Comune di San Piero Patti.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune per i sopraddetti fini.

L'A.S.P. vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali organizza l'attività del Cimitero Comunale, secondo le istruzioni impartite dal Sindaco e dall'A.S.P. ed in conformità alla normativa che regola la materia.

Art.3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose.

Nessuna responsabilità assume per azioni che vengano compiute da persone estranee al servizio nonché per l'impiego da parte dei visitatori di strumenti messi a loro disposizione ma utilizzati in maniera difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile e penalmente qualora l'illecito abbia rilevanza penale.

Art. 4

Adempimenti preliminari al trasporto ed al seppellimento

Prima che sia consentito l'ingresso nel cimitero di una salma, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri derivanti da cremazione dovrà essere verificato che siano state eseguiti tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Nuovo ordinamento di polizia mortuaria), le circolari relative e le disposizioni dell'A.S.P.

Art.5
Sepoltura

La scelta del sepolcro, qualora non sia stata lasciata alcuna disposizione, spetta al coniuge superstite, poi in ordine ai figli, genitori, fratelli e, solo in caso di mancanza di congiunti legati da vincoli di sangue, agli eredi.

Quanto sopra vale anche per quanto riguarda il collocamento di lapidi, epigrafi, estumulazioni, esumazioni e trasferimenti.

Se il coniuge superstite passa a seconde nozze decade dalla suddetta priorità.

TITOLO II^

SERVIZI CIMITERIALI

Art.6
Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli artt. 102 e 105 del D. P. R. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza devono essere garantiti dal Sindaco.

Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, provvede il Comune con le forme di gestione previste dalla vigente normativa.

Le operazioni di inumazione e tumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di resti anatomici vengono eseguite dal personale comunale addetto al cimitero o da personale di impresa autorizzata dal Comune, comunque sempre alla presenza del personale addetto al cimitero al quale competono anche le funzioni previste dagli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990.

Art.7
Ammissione nel Cimitero

Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione le salme, i resti mortali o le ceneri di persone nate, decedute o residenti in vita nel comune.

Indipendentemente da quanto sopra possono essere accolte:

- a) Le salme, i resti o le ceneri di persone aventi diritto alla sepoltura in tomba privata, sia individuale che di famiglia;
- b) Le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei, quando sia concluso il processo di mineralizzazione ed i cui resti ossei possano essere raccolti in apposita cassetta metallica;
- c) I resti e le ceneri destinati alla tumulazione in loculi occupati da salme di familiari.
- d) Le salme i resti o le ceneri di persone decedute in case di riposo o di assistenza situate in altri comuni ed ivi aventi la residenza al momento della morte, purchè fossero residenti nel Comune di San Piero Patti sino all'ingresso nella casa di riposo, essendo state costrette, per tale motivo al cambio di residenza;

Art. 8
Tipologia delle sepolture

Il Cimitero, come previsto dalla normativa, deve disporre di un campo comune destinato alle inumazioni, cioè al seppellimento nella nuda terra che deve farsi in fosse scavate e ricoperte di terra.

Le sepolture private possono consistere in:

- a) Loculi per tumulazioni singole, predisposte dal comune in costruzioni a più piani;
- b) Tombe di famiglia a più posti, costruite da privati su area data in concessione;
- c) Cellette ossari, predisposte dal comune per la custodia dei resti o delle ceneri.

TITOLO III[^]

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.9

Inumazioni

Le inumazioni devono avvenire nel campo comune.

In esso le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione dei riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto previsto dagli articoli dal 69 al 75 del D.P.R.285/1990.

Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito dai familiari e portante un numero progressivo, assegnato dal personale comunale e l'indicazione del cognome e nome, delle date di nascita e di morte.

Art. 10

Tumulazioni

Le tumulazioni sono sepolture di feretri, cassette per ossario, urne cinerarie in sepolture private, quali loculi costruiti dal Comune o tombe private costruite dai concessionari.

Sia i loculi che le aree per la costruzione di tombe sono oggetto di concessione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei loculi, si applicano le norme degli artt. 76,77 del D.P.R. 285/1990 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un unico loculo, anche in presenza di un feretro.

Art. 11

Scadenze sepolture

Il Comune non è obbligato ad avvisi singoli per le scadenze di sepoltura, né nel campo comune, né per le concessioni a privati (loculi o tombe).

I concessionari di tombe private sono tenuti a conservare l'atto di concessione, nel quale viene indicata la durata della concessione.

Se, scaduta la concessione o il termine per l'inumazione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il Comune potrà provvedere alla raccolta dei resti della salma ed alla loro sistemazione nell'ossario comune, anche senza l'assenso dei congiunti.

Art.12

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite per scadenza concessione in uso e sono regolate dal Sindaco ed, escluse quelle in tombe di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Il Comune provvede a pubblicare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo on line ed all'ingresso del Cimitero l'avviso relativo alle esumazioni ed alle estumulazioni che saranno eseguite con l'elenco delle salme per le quali si procederà all'esumazione ordinaria.

L'ufficio Servizi cimiteriali predisporrà un piano organizzativo di tali operazioni e renderà note le date con avviso pubblicato al Cimitero Comunale ed all'albo on line.

I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari che dovranno provvedere alle relative spese, in cassetta per ossario e tumulati in cellette o in tombe o loculi occupati da salme di congiunti.

Art.13

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza della concessione per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, al fine di trasferire la salma in altra sepoltura dello stesso cimitero o di altro o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, possono essere eseguite nei termini, con le precauzioni e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Le estumulazioni straordinarie, invece, possono essere autorizzate dal Sindaco in qualsiasi periodo dell'anno e devono avvenire in presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. che constati e dichiara che il trasferimento non è di alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Tali operazioni devono essere eseguite a cura e spese dei richiedenti che devono assumersi anche l'onere economico dello smaltimento dei rifiuti speciali e del materiale inerte prodotto nel corso di tali operazioni.

Relativamente allo smaltimento di tali rifiuti, con successivo atto saranno stabiliti dall'Amministrazione gli importi e le modalità di pagamento.

Art. 14

Raccolta ossa e materiali

Le ossa raccolte durante le operazioni di esumazione ed estumulazione devono essere sistemate a norma del D.P.R. 285/1990.

Nessuno tranne l'autorità giudiziaria può prelevare parti di salme, oggetti, indumenti.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal Responsabile Servizi Cimiteriali, dopo che questi li abbia opportunamente catalogati e registrati. La ricevuta di consegna dovrà essere controfirmata dai familiari che provvedono al ritiro.

TITOLO IV

CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 15

Disposizioni generali

Il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese dei privati, di tombe di famiglia o l'uso di loculi o ossari, costruiti dallo stesso, per sepolture individuali.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa che sarà stabilita annualmente dall'Amministrazione con apposito atto.

Essendo il Cimitero un bene demaniale, la concessione attribuisce al concessionario il diritto d'uso di un'area o di una sepoltura, mentre resta integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione dei posti salma realizzati o realizzabili;

- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipula dell'atto di concessione;
- c) il concessionario;
- d) le salme destinate ad essere accolte;
- e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o cedibile.

Essendo il concessionario titolare esclusivamente del diritto d'uso, in caso di indisponibilità assoluta di loculi vuoti da dare in concessione, al fine di assicurare, comunque, la tumulazione delle salme per evitare problemi igienico sanitari, il Sindaco con propria ordinanza provvede a requisire un loculo libero, fermo restando che devono essere fatti salvi i diritti concessionari del legittimo concessionario.

Art. 16 **Durata delle concessioni**

Tutte le concessioni sono a tempo determinato e precisamente:

- a) 99 anni per aree destinate a costruzione di tombe di famiglia;
- b) 50 anni per loculi o ossari;

Nell'ultimo anno del periodo di concessione, e comunque non oltre 3 mesi prima della scadenza, gli interessati potranno inoltrare domanda di rinnovo della concessione.

Tale istanza potrà essere accolta soltanto in presenza di disponibilità di loculi od aree al momento della richiesta.

Per il rinnovo della concessione è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta originaria.

Scaduta la concessione, senza che sia rinnovata il Sindaco disporrà per la traslazione delle salme, resti, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune

Art. 17 **Modalità concessione**

Le aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse in qualsiasi momento, secondo la disponibilità del cimitero, con massima trasparenza, mediante ricorso a bando pubblico di assegnazione.

Una stessa persona non può essere concessionaria di più di un area.

Nell'atto di concessione possono essere fissate particolari norme tecniche riguardanti la costruzione.

La concessione di loculi o urne cinerarie può avvenire, di norma, a decesso della persona cui è destinata, a richiesta di un familiare o di persona avente titolo.

Solo in via transitoria, fino ad esaurimento delle richieste agli atti, sarà consentita la concessione a viventi.

Nel caso di coppia di coniugi, persone unite civilmente, conviventi o di parenti stretti, al momento del decesso di uno dei due, a richiesta, possono essere concessi due loculi attigui.

La concessione non può essere oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 18 **Diritto d'uso delle sepolture**

Secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture private costruite su aree concesse dal Comune spetta al concessionario ed alla sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nella concessione.

Per familiari si intendono il coniuge e gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale.

L'articolo sopracitato, comma 2, consente la possibilità, su richiesta del concessionario, di tumulare salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario o suoi familiari o che abbiano acquisito particolare benemeranza nei confronti degli stessi.

Art. 19 **Rinuncia alla concessione**

Il concessionario può rinunciare alla concessione di uno o più loculi anticipatamente rispetto alla scadenza, previa liberazione degli stessi da salme, resti mortali presenti.

Il Comune ha la facoltà di accettare tale restituzione, riconoscendo al rinunciatario, nel solo caso la rinuncia avvenga entro i primi 5 anni dal rilascio della concessione, il rimborso del 50% della tariffa versata per la concessione.

“Nel caso di loculi requisiti, il legittimo concessionario può rinunciare alla concessione, qualora i familiari del defunto tumulato in uno di tali loculi siano disponibili ad acquisirne la concessione e quindi a non traslare la salma.

In tale fattispecie, il Comune, anche nella considerazione che comunque dovrà farsi carico delle spese relative alla traslazione e definitiva tumulazione, rimborserà al concessionario cedente, pur non ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, una somma pari al 50% del prezzo originario del loculo che verrà rimborsata perfezionatasi la nuova concessione del subentrante.

Il concessionario cedente avrà la facoltà, a sua richiesta, di subentrare nella graduatoria per la concessione dei loculi in costruzione al posto del richiedente rinunciatario.

Riguardo alle aree cimiteriali, se non sono state eseguite opere, le stesse possono essere retrocesse al Comune, mai a favore di terzi, ottenendo, entro i primi 5 anni, un rimborso del 50% del prezzo pagato previo assenso del Comune.

Se, invece, è stata iniziata la costruzione di opere, si applica il comma precedente, ma il concessionario può recuperare le opere in soprassuolo, entro 30 giorni dalla rinuncia o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, può cedere tali opere a colui che otterrà la concessione dell'area rinunciata.

Art. 20

Revoca della concessione

L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, tornare in possesso di qualsiasi area o loculo concesso, quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi motivo di rilevante interesse pubblico.

In tali casi, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura, nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasferimento dei resti mortali alla nuova tomba.

Il provvedimento di revoca, contenente la data fissata per la traslazione delle salme dovrà essere notificato all'interessato, almeno trenta giorni prima di tale data.

Qualora non sia noto il concessionario, l'atto suddetto dovrà rimanere pubblicato all'albo on line ed affisso al Cimitero Comunale per 60 giorni.

Art. 21

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando viene accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando la sepoltura risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- c) quando la sepoltura resta inutilizzata a seguito traslazione salma o resti in altro loculo o celletta ossario;
- d) quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, come previsto nel successivo art. 22;
- e) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere nei termini previsti nel successivo art. 25;
- f) per inadempienza di ogni altro obbligo previsto nella concessione;

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà per la traslazione delle salme, resti, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

Il Responsabile Area Tecnica disporrà per la demolizione o per il restauro, a seconda dei casi, passando nella disponibilità del Comune i materiali e le opere.

Art. 22 **Estinzione della concessione**

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto previsto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90, il diritto del concessionario di ottenere, nel nuovo cimitero, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria convenzione, una sepoltura corrispondente a quella originariamente concessa ed al trasporto gratuito delle salme o dei resti mortali.

Prima della scadenza della concessione di aree per tombe di famiglia o collettività, tranne che non sia stato chiesto il rinnovo, può essere richiesto di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e simili.

Le opere ed i materiali che non sono richiesti passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli per il miglioramento del cimitero od alienarli.

Scaduta la convenzione senza che il concessionario abbia disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocandoli rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o cinerario comune, previa attivazione delle procedure per le estumulazioni ordinarie di cui all'art. 11.

Art. 23 **Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili o opportuni per motivi di sicurezza, di decoro o di igiene.

I privati possono far eseguire tali lavori da ditte di fiducia, che devono chiedere autorizzazione al Comune.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si procederà con ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, addebitando i costi al concessionario.

Il comune provvede, invece alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti da esso costruiti.

In ogni caso le spese per i danni causati alle sepolture private sulle parti indicate nel comma 1 del presente art. e causati da incuria dell'Ente Comunale o del terreno o da cattiva costruzione dei loculi o simili non possono essere addebitate ai concessionari”;

Art. 24 **Ornamenti ed epigrafi**

Sulle sepolture possono essere collocate lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli secondo forme, misure e materiali adeguati alle altre sepolture ed all'ambiente circostante, previa autorizzazione del Responsabile Area Tecnica.

Anche i testi delle epigrafi devono essere consoni alla sacralità del luogo, in lingua italiana, in caso contrario deve seguire traduzione in italiano.

Le collocazioni di cui sopra devono essere autorizzate, a seguito presentazione di richiesta da parte del concessionario o dai suoi congiunti più prossimi, all'Ufficio Tecnico del Comune, con allegati, in duplice copia, il progetto della lapide o delle altre decorazioni ed il testo dell'epigrafe.

Possono essere collocate piantine di fiori, purché non invadano le tombe attigue e non siano di intralcio al passaggio.

Si fa divieto di usare materiali e colori che non siano consoni alla sacralità del luogo.
Il custode del cimitero avrà cura di controllare il rispetto di quanto previsto nelle autorizzazioni e delle suddette disposizioni e di riferire al Responsabile dell'Area Tecnica che farà i rilievi e le contestazioni del caso, e, se necessario, riferirà al Sindaco perché provveda ad emettere i provvedimenti che si renderanno necessari.
L'amministrazione si riserva di formulare delle linee guida relative ai materiali da utilizzare per le costruzioni i rivestimenti e le decorazioni di loculi e tombe.

Art.25

Aggiornamento dell'indirizzo da parte dei concessionari

I concessionari di sepolture, ogni qualvolta modificano il proprio indirizzo devono darne comunicazione all'Ufficio Cimiteriale del Comune, che lo annota nei propri registri, in modo da avere in qualsiasi momento la possibilità di reperirli.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 26

Autorizzazione alla costruzione di sepolture

Tutti i progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune e devono essere corredati di tutti i pareri previsti dalla normativa vigente.

Il progetto deve essere presentato entro 3 mesi dalla stipula della convenzione.

Anche le varianti in corso d'opera devono essere approvate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel progetto deve essere specificato il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nell'ambito dell'area data in concessione e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti.

Nelle autorizzazioni sono contenute le prescrizioni particolari riguardanti le modalità ed il termine di ultimazione dei lavori.

Gli esecutori dei lavori sono responsabili di eventuali danni recati a terzi o al Comune.

Art. 27

Esecuzione opere

Per l'esecuzione di nuove costruzioni, restauri e manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di imprese private, a loro libera scelta.

Tali imprese, prima di iniziare i lavori, devono farsi autorizzare dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri azioni tese ad accaparrarsi lavori e qualunque altra attività censurabile.

Il personale che esegue i lavori deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Nell'esecuzione dei lavori, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione comunale.

I materiali necessari per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti all'interno del cimitero il più possibile lavorati e devono esser depositati negli spazi autorizzati.

Nelle giornate festive ed in quelle in cui i lavori sono sospesi, il materiale deve essere riordinato ed il terreno adiacente la costruzione deve essere lasciato sgombro da qualsiasi materiale e ripulito.

I materiali di scavo devono essere smaltiti, a cura dell'impresa, nelle modalità stabilite dalla normativa in materia di rifiuti.

Art. 28
Divieto di eseguire lavori

All'interno del cimitero, non possono essere eseguiti lavori nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio Tecnico comunale.

In occasione della commemorazione dei defunti il Sindaco, di anno in anno, fisserà con propria ordinanza il periodo di tempo nel quale è vietato eseguire lavori da parte di privati.

Nel periodo indicato dall'ordinanza le imprese devono sospendere i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di ponteggi e armature.

Art. 29
Vigilanza

L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione dei lavori sia conforme ai progetti approvati, può impartire disposizioni, fare rilievi o contestazioni e relazionare al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti che si rendessero necessari.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 30
Orario

L'orario di apertura al pubblico è stabilito dall'Amministrazione e deve essere reso noto mediante affissione fuori dal Cimitero in modo ben visibile.

Non è consentito l'ingresso fuori dall'orario stabilito.

Art. 31
Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

Il personale del Cimitero assolve al servizio di apertura e chiusura, di ricezione delle salme, ed assiste alle operazioni relative alla sepoltura.

Assiste, inoltre, alle operazioni di esumazione ed estumulazione, sia ordinarie che straordinarie.

Il personale del Cimitero deve osservare il presente regolamento e vigilare affinché chiunque abbia accesso al Cimitero lo rispetti.

Il personale del Cimitero deve, altresì:

- a) mantenere all'interno del Cimitero un comportamento consono al luogo;
- b) vestire in maniera dignitosa e rispettosa della sacralità del luogo;
- c) rivolgersi al pubblico con rispetto, fornendo tutte le indicazioni richieste, per quanto di competenza e nel rispetto della privacy;
- d) non può eseguire, all'interno del Cimitero, attività per conto di privati sia durante l'orario di servizio che al di fuori;
- e) ricevere compensi o regalie da parte del pubblico o di imprese;
- f) trattenere per se oggetti rinvenuti all'interno del Cimitero.

Il suddetto personale deve, inoltre, vigilare e riferire all'Ufficio Tecnico sulla stato delle sepolture, anche al fine di scongiurare situazioni di pericolo alle persone, furti o danni.

Art. 32
Divieti per i visitatori

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di 12 anni non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al carattere del luogo;
- c) a coloro che intendono chiedere elemosina;
- d) quando il Sindaco abbia disposto tale divieto per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria.

E' vietato ogni atto o comportamento irriverente incompatibile con la sacralità del luogo:

- a) fumare, cantare, fare chiasso, chiedere l'elemosina;
- b) introdurre animali ad eccezione di animali di compagnia muniti di guinzaglio e museruola;
- c) collocare sulle tombe oggetti senza autorizzazione;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti o altri oggetti, lapidi;
- e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f) calpestare aiole, danneggiare piante o alberi;
- g) disturbare i visitatori;
- h) prendere oggetti o foto dalle tombe senza l'autorizzazione del custode;
- i) fotografare o filmare cortei funebri, tombe, operazioni cimiteriali, senza autorizzazione del Comune e dei familiari interessati;
- j) eseguire qualsiasi lavoro o iscrizione sulle tombe senza autorizzazione;
- k) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- l) assistere da vicino alle operazioni di estumulazione o esumazione di salme di persone non appartenenti alla famiglia.

Art. 33 **Riti funebri**

Nell'interno del Cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, sia di religione cattolica, sia di altre confessioni religiose, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34 **Efficacia del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà esecutiva la Delibera Consiliare di approvazione dello stesso.

Le disposizioni in esso contenute abrogano quelle del precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 04.02.1993 e si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto applicabili.

Art. 35 **Sanzioni**

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica sicurezza, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, con le modalità previste dagli artt. 106 -110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.1934 e ss.mm.ii. e dalla Legge 24.11.1981, n. 689.